

**FORNITURA DI APPARATI ACCESS POINT PER LE ESIGENZE DELL'ALMA MATER STUDIORUM -  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR AGRITECH - "NATIONAL RESEARCH  
CENTRE FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGIES"**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO CHE INTEGRANO LE CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO MEPA**

**CUI: F80007010376202500019**

**CPV: 32420000-3**

**PNRR INFRASTRUTTURE**

Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca italiano nell'ambito del PNRR – Missione 4 Componente 2, Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies, D.D. 3138 del 16/12/2021 rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021, **National Research Centre for Agricultural Technologies**, Codice proposta: **CN00000022**, CUP: **J33C22001150008**, finanziato con Decreto n. 1032 del 17/06/2022.

Avviso pubblico D.D. n. 3138 del 16/12/2021 rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021 del Ministero dell'Università per la presentazione di proposte progettuali per il "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies" da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

- Missione 4, "Istruzione e ricerca";
- Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa";
- Linea di Investimento 1.4, "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies";

CUP (Codice Unico Progetto): J33C22001150008

Progetto finanziato: "National Research Centre for Agricultural Technology", codice identificativo proposta "CN00000022", Acronimo "AGRITECH" – Spoke 3.

Il Responsabile Unico del Progetto – Ing. Enrico Lodolo  
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005

Il Referente tecnico  
Ing. Riccardo Dodi

Le presenti condizioni particolari si compongono delle seguenti sezioni:

- a) specifiche tecniche della fornitura;
- b) ulteriori condizioni contrattuali.

### Sezione a) Specifiche tecniche

#### 1. OGGETTO

La presente iniziativa ha per oggetto la sola fornitura hardware di sistemi wireless, necessari per migliorare il servizio e nuove esigenze dell'Università.

Sono parte integrante della fornitura le seguenti prestazioni:

- Trasporto e consegna
- servizio di garanzia della durata di 12 mesi

#### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MINIME DELLO STRUMENTO/CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO

Di seguito la tabella che riporta il dettaglio degli apparati richiesti:

Quantità	Part Number	Descrizione
60	CW9162I-E	Catalyst Wireless 9162I AP (W6E, tri-band 2x2) w/Reg E
60	SW9162-CAPWAP-K9	Capwap software for Catalyst 9162I
60	AIR-AP-T-RAIL-R	Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed
60	AIR-AP-BRACKET-1	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
100	CW9164I-E	Catalyst 9164I AP (W6E, tri-band 4x4) w/Reg-E
100	SW9164-CAPWAP-K9	Capwap software for Catalyst 9164I
100	AIR-AP-T-RAIL-R	Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed
100	AIR-AP-BRACKET-1	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
50	CW9166I-E	Catalyst 9166I AP (W6E, tri-band 4x4, XOR) w/Reg-E
50	SW9166-CAPWAP-K9	Capwap software for Catalyst 9166I
50	AIR-AP-T-RAIL-R	Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed
50	AIR-AP-BRACKET-1	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
12	CW9120AXE-E	Cisco Catalyst 9120AXE Access Point, external antennas; Wi-Fi 6; 4x4:4 MIMO

12	SW9120AX-CAPWAP-K9	Capwap software for Catalyst 9120AX
12	AIR-AP-T-RAIL-R	Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed
12	AIR-AP-BRACKET-1	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)
10	CW9172I-RTG	Cisco Wireless 9172I(W7,3 radio,3 band 2x2),Global
1	CISCO-NETWORK-SUB	Cisco Networking Subscription - Initial Term - 36.00 Months   Auto Renewal Term - 0 Months   Billing Model - Prepaid Term
1	SVS-LOSPT-CN	Cisco Network Product Support
10	LIC-CW-E	Cisco Wireless License - Essentials
10	LIC-SPACES-E	Cisco Spaces Extend for Unified Licensing Essentials
10	AIR-AP-T-RAIL-R	Ceiling Grid Clip for APs & Cellular Gateways-Recessed
10	AIR-AP-BRACKET-1	802.11 AP Low Profile Mounting Bracket (Default)

### 3. REQUISITI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO “DNSH” (Do Not Significant Harm)

Onde evitare fornire hardware e licenze software non autorizzate, il “CESIA”, potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, ciò affinché siano confermate dal Costruttore stesso le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.

In conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n.2020/852 e nelle Linee Guida fornite dal MEF con circolare n.33 del 13 ottobre 2022, l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente - “Do No Significant Harm” (DNSH), mediante il rispetto dei vincoli di cui alla scheda n. 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, in quanto compatibili e pertinenti all’acquisto.

Riguardo all’obiettivo “Economia circolare” e “Mitigazione del cambiamento climatico” l’Appaltatore deve:

- garantire la disponibilità di parti di ricambio originali per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura
- dimostrare l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore
- fornire all’interno del libretto di istruzioni per gli utenti indicazioni che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante lo smaltimento/riciclaggio.

Riguardo all’obiettivo “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento” l’Appaltatore deve fornire:

- informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
- la marcatura CE accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità ex DPR 445/2000 per garantire il rispetto delle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- la documentazione attestante il rispetto delle direttive RoHS ed ecodesign.

#### **4. REQUISITI DI SICUREZZA, CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ**

L'attrezzatura deve essere conforme a tutte le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche. Tutti i componenti della fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo la sicurezza antinfortunistica, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica. Tutti i componenti devono inoltre essere marchiati CE ed essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Il Fornitore si impegna inoltre a rilasciare:

- le omologazioni ovvero le certificazioni UE emesse da organismo notificato;
- eventuali autocertificazioni di conformità UE previste;
- ogni altra certificazione o altro documento previsto dalla legge nazionale e comunitaria in materia;
- ogni altro/a documento/certificazione richiesto/a dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

#### **5. SERVIZI COMPRESI NELLA FORNITURA**

I servizi descritti nel presente paragrafo, volti ad assicurare il perfetto funzionamento della strumentazione, sono connessi alla fornitura delle attrezzature e pertanto dovranno essere prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura in oggetto e il relativo corrispettivo è incluso nel prezzo offerto.

##### **5.1 GARANZIA**

La strumentazione deve essere corredata da una garanzia della durata minima di 12 (*dodici*) mesi decorrente dalla data di verifica di corretta esecuzione con esito positivo.

Il fornitore si impegna a fornire gli strumenti non difettosi e non danneggiati ed a sostituirli come previsto dai termini di garanzia base previsti dal costruttore, entro la data di fine supporto (LDOS) dichiarata per il prodotto.

#### **Sezione b): ulteriori condizioni contrattuali**

## 6. DECORRENZA, DURATA E MODALITA' DI CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato presso la sede che verrà indicata tramite accordi preliminari (Rif. Riccardo Dodi).

Il termine di consegna è fissato in **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o dall'avvio anticipato della fornitura.

La stipula avverrà tramite un documento generato dal Sistema oppure con uno prodotto dalla Stazione Appaltante. L'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema ma tenuto conto che non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula sarà inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

## 7. IMPORTO

L'importo posto a base della gara ammonta ad € 180.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 219.600,00 IVA inclusa. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento della fornitura, inclusi oneri per la sicurezza.

## 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
2. Trattandosi di acquisti finanziati con fondi PNRR, ai sensi del comma 4 dell'art.47 del DL 76/2021, l'Appaltatore si obbliga, qualora per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e per tutta la sua durata fosse necessario procedere con l'assunzione di nuovo personale, ad assicurare una quota delle nuove assunzioni non inferiore al 30% sia all'occupazione di giovani con età inferiore a trentasei anni, sia all'occupazione femminile. Tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per le attività sopra descritte anche se eseguite tramite subappalto o avvalimento restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni.  
A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al relativo articolo.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.
8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
10. L'appaltatore che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegna, ai sensi dei commi 3 e 3 bis, art. 47, L.108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
  - a. la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
  - b. la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali

aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

Le relazioni di cui sopra, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.

## 9. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione.
3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art.120 comma 12 D. lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
6. La fattura dovrà essere intestata e inviata a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Sistemi e Servizi Informatici CESIA - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 Viale Filopanti, 3 Bologna e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
7. La fattura, oltre ad essere emessa in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovrà riportare i seguenti dati:
  - codice IPA (codice univoco ufficio): OAHLWA;
  - CIG;
  - CUP: J33C22001150008;
  - numero di RDO MEPA;
  - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca italiano nell'ambito del PNRR – Missione 4 Componente 2, Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies, D. D. 3138 del 16/12/2021 rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021, National Research Centre for Agricultural Technologies, Codice proposta: CN00000022, CUP: J33C22001150008, finanziato con Decreto n. 1032 del 17/06/2022 – Spoke 3;
  - "Avviso MUR D.D. n. 3138 del 16/12/2021 rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021"
  - Progetto: Agritech - CN00000022 National Research Centre for Agricultural Technologies – Spoke 3;

- Oggetto dell'acquisto: "Fornitura di apparati Access point";
- Importo Rendicontato: l'importo rendicontato sarà comunicato dal Rup a seguito della positiva verifica di conformità.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

8. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
9. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;
10. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

## 10. PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
  - per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del materiale per cause riconducibili al fornitore, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 30 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
  - In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
  - Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine assegnato per la consegna dei documenti attestanti i requisiti tecnici e ambientali richiesti da contratto, l'Università potrà applicare una penale pari all'0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive,

sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l'attrezzatura non risultasse funzionante, l'Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.

3. In caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 13 comma 9, lett. a) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione di tale penale comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3 medesimo articolo, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
4. in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui all'art. 13, comma 9, lett. b) del presente contratto, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
5. L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 20%. Al raggiungimento di tale importo o nel caso di applicazione di 3 penali per inadempimento l'Università potrà procedere con la risoluzione del Contratto.

## **11. GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, una garanzia definitiva pari al 5% del valore del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La durata della garanzia è pari alla durata contrattuale e verrà svincolata allo scadere del contratto, e

comunque solo dopo l'esito positivo della regolare esecuzione della fornitura e su richiesta dell'Appaltatore.

## 12. RECESSO

Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.lgs. 36/2023 l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

## 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
  - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
  - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
  - frode nella esecuzione della fornitura/servizio;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 10 "Penali", nei seguenti casi:
  - mancata conferma del possesso dei requisiti autocertificati a seguito di verifica a campione ai sensi dell'art. 52, del Dlgs 36/2023;
  - perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-97-98-100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i durante l'esecuzione del contratto.;
  - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - cessione del Contratto;
  - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università;
  - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
  - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
  - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 20% del valore netto del contratto;
  - a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
3. In caso di risoluzione del contratto l'Università procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione delle penalità previste, all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **14. TRACCIABILITÀ**

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

#### **15. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Enrico Lodolo.

#### **16. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs. 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro 120,00. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.

### **17. RISERVATEZZA**

L'Appaltatore si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni di pertinenza dell'Ateneo, indipendentemente dal tipo e dalla forma di tali informazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che l'impresa possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte dell'Ateneo o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Fermo restando quanto previsto nel successivo punto 18, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

### **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni particolari di contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa privacy dell'Appaltatore per i Clienti verrà fornita con modulo di presa visione da restituire all'Appaltatore dopo la stipula del contratto.

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Impresa trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Impresa stessa è da ritenersi designata quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite

### **19. FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Per accettazione  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa  
(f.to digitalmente)